Ambito Territoriale 0018 - Via Ciampa, 19 – 80021 Afragola (NA) - Tel. Fax: 081/860 24 44
Codice meccanografico NAIC8DQ002 – C.F. 80104500634
e-mail: naic8dq002@istruzione.it pec: naic8dq002@pec.istruzione.it
www.ic2castaldo-nosengo.edu.it

I. C. 2 "CASTALDO-NOSENGO"
AFRAGOLA (NA)
Prot. 0005537 del 22/05/2026
I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO

PER L'USO DEGLI STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), delle Linee guida AgID per l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione e delle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'uso dell'IA a scuola.

Il Regolamento costituisce atto operativo di attuazione delle scelte dell'Istituto in materia di innovazione digitale e di utilizzo responsabile delle tecnologie emergenti. Esso traduce in regole concrete i principi di prudenza, proporzionalità, trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla protezione dei minori.

In questa fase l'Istituto adotta un approccio prudenziale, ammettendo esclusivamente casi d'uso a rischio nullo o minimo ai sensi dell'AI Act.

L'obiettivo è promuovere un uso consapevole, critico e responsabile dell'IA, coerente con la missione educativa della scuola e con il ruolo centrale della professionalità del docente e del personale amministrativo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- alle attività svolte all'interno dell'Istituto o ad esso riconducibili, sia in ambito didattico sia in ambito amministrativo;
- all'uso degli strumenti di IA da parte del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni;
- all'uso degli strumenti di IA da parte degli studenti per compiti o elaborati scolastici svolti a scuola o a casa, limitatamente ai profili educativi e comportamentali disciplinati dal presente Regolamento;
- all'uso degli strumenti di IA da parte del personale amministrativo.

Rientrano nel campo di applicazione il personale docente, il personale ATA e gli studenti iscritti all'Istituto.

Per quanto riguarda l'uso domestico degli strumenti di IA da parte degli studenti, la scuola non esercita poteri di autorizzazione o controllo diretto, ma definisce criteri di correttezza, trasparenza e responsabilità rilevanti ai fini scolastici.

La scuola colloca l'intelligenza artificiale al servizio della persona, della comunità educante e dei valori costituzionali. L'innovazione è considerata uno strumento, non un fine, e contribuisce al miglioramento della qualità dell'apprendimento, allo sviluppo dell'inclusione, alla prevenzione della dispersione scolastica, alla personalizzazione dei percorsi e alla crescita delle competenze digitali.

L'utilizzo della IA deve rispettare i seguenti principi:

- La **centralità dell'essere umano** comporta che l'IA non possa prendere decisioni autonome che incidano su valutazione, orientamento, inclusione o progressione scolastica.
- La **tutela dei dati personali** richiede conformità al GDPR e all'AI Act, coinvolgimento del DPO e rispetto delle informative rivolte a famiglie e studenti.
- La **trasparenza** implica che studenti e docenti dichiarino l'uso dell'IA nei processi di apprendimento o nella produzione dei materiali.
- **L'equità digitale** guida le scelte dell'istituto affinché nessuno sia escluso per motivi economici, culturali o sociali.
- **La sorveglianza è esclusa**: l'istituto vieta sistemi di IA che deducano emozioni, che profilino studenti o che attuino monitoraggi costanti di studenti o dipendenti, come previsto dall'articolo 5 dell'AI Act.

Art. 3 – Ambiti di impiego dell'IA

L'introduzione dell'intelligenza artificiale in una istituzione scolastica deve essere valutata in una prospettiva unitaria che tenga insieme, fin dall'inizio, **l'ambito didattico** e quello **organizzativo–amministrativo**.

La valutazione degli ambiti di impiego non è solo tecnica, ma anche pedagogica, etica e giuridica, e deve essere condotta congiuntamente dal Dirigente scolastico, dal gruppo di lavoro su digitalizzazione e IA (GLIA) dal DPO e da eventuali altri esperti, in modo da assicurare coerenza complessiva con il PTOF, con i regolamenti interni e con il quadro normativo vigente.

Nell'**ambito didattico** l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata esclusivamente come strumento di supporto al lavoro professionale dei docenti, i quali rimangono in ogni caso i protagonisti insostituibili della progettazione, della relazione educativa e della valutazione.

I docenti, attraverso il GLIA, valutano l'utilizzo dell'IA per la progettazione di percorsi di apprendimento differenziati, per la predisposizione di materiali calibrati sui diversi livelli di partenza e sui differenti stili cognitivi, per la creazione di compiti autentici, simulazioni e situazioni–problema, per la costruzione di rubriche valutative e, più in generale, per la produzione di risorse da sottoporre sempre al vaglio critico dell'insegnante.

Nell'**ambito amministrativo** l'Istituto considera l'IA come leva per la semplificazione dei processi, il miglioramento dell'efficienza e la riduzione dei carichi ripetitivi che gravano sulla segreteria e sulla dirigenza, sempre nel rispetto delle Linee guida AgID e della normativa in materia di protezione dei dati. Verrà innanzitutto valutato l'impiego di sistemi in grado di supportare la classificazione e l'archiviazione dei documenti, la redazione di bozze di circolari, avvisi e comunicazioni alle famiglie, la ricerca di riferimenti normativi e la ricostruzione di precedenti deliberativi, fermo restando che ogni atto formale è validato da personale competente. L'uso degli strumenti di IA deve essere sempre funzionale alle mansioni assegnate e coerente con i compiti istituzionali svolti.

Art. 4 – Tutela dei dati personali

L'uso degli strumenti di Intelligenza Artificiale deve limitarsi a casi d'uso a rischio nullo o minimo.

In particolare, è fatto divieto di inserire, trattare o elaborare mediante strumenti di IA dati personali di studenti, famiglie, docenti, personale ATA o altri soggetti; per dato personale si intende qui qualunque informazione che direttamente o indirettamente possa essere riconducibile ad una persona fisica, ferma restando la condizione - necessaria per l'utilizzo di questi strumenti - di effettuarne l'accesso con le proprie credenziali istituzionali.

Il rispetto di tali limiti costituisce condizione essenziale per l'utilizzo legittimo degli strumenti di IA.

Art. 5 – Principi generali di utilizzo degli strumenti di IA

L'uso degli strumenti di IA è subordinato al rispetto dei seguenti principi:

1. l'IA è uno strumento di supporto e non sostituisce la funzione educativa, valutativa e decisionale del docente o del personale amministrativo;
2. non è consentito inserire, trattare o elaborare dati personali di studenti, famiglie, docenti o altri soggetti;
3. l'uso dell'IA deve essere sempre trasparente: chi se ne avvale ne dichiara l'impiego e non presenta come interamente propri elaborati generati in tutto o in parte dai sistemi di IA;
4. è vietato l'utilizzo di IA per finalità di sorveglianza, profilazione, deduzione di emozioni o altri usi espressamente vietati dall'AI Act;
5. l'utilizzo dell'IA deve sostenere lo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza digitale e della responsabilità personale.

Art. 6 – Attività didattiche: usi consentiti

In ambito didattico, i docenti possono utilizzare applicazioni di IA per:

- progettare unità di apprendimento, predisporre materiali per la lezione e per lo studio individuale;
- generare esempi, casi di studio, simulazioni, tracce di esercizi, schemi di sintesi, rubriche valutative;
- predisporre materiali adattati o semplificati per studenti con bisogni educativi speciali, sempre in forma anonima e senza inserimento di dati personali;
- realizzare attività di educazione all'IA (*AI literacy*), in cui gli studenti, guidati dal docente, analizzano criticamente contenuti generati dall'IA

I docenti nello svolgimento della propria attività lavorativa possono usare qualsiasi strumento di IA sempre che avvenga nel rispetto dei principi generali sopra elencati.

Gli strumenti di IA possono essere impiegati in aula, in progetti pilota, come oggetto di analisi, confronto e discussione critica, così da favorire l'educazione degli studenti all'uso consapevole dell'IA. Le attività devono essere sempre guidate dal docente, che rimane responsabile della scelta dei contenuti, della correttezza delle informazioni e delle modalità di utilizzo.

L'IA non può sostituire l'attività valutativa del docente né essere utilizzata per attribuire in modo automatico voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico degli studenti.

Art. 7 – Attività amministrative: usi consentiti

In ambito amministrativo, il personale autorizzato può utilizzare strumenti di IA generativa per:

- elaborare bozze di comunicazioni, circolari, istruzioni operative e testi informativi;
- predisporre sintesi di documenti normativi, note interne, schemi organizzativi;

- supportare la redazione di documenti di lavoro privi di dati personali.

Ogni documento prodotto con il supporto dell'IA deve essere oggetto di revisione critica e validazione da parte del personale competente, che resta pienamente responsabile dei contenuti approvati e diffusi.

Art. 8 – Uso degli strumenti di IA da parte degli studenti a scuola

L'Istituto consente l'uso autonomo di *strumenti di IA*.

Gli studenti possono partecipare ad attività didattiche in cui l'IA viene utilizzata dal docente in modalità guidata e controllata. Tali attività hanno lo scopo di:

- far comprendere il funzionamento dei sistemi di IA generativa;
- sviluppare capacità di valutazione critica degli output;
- evidenziare limiti, potenziali errori, *bias* e rischi connessi a un uso acritico;
- formare dei cittadini digitali, consapevoli dei diritti, dei doveri e delle responsabilità connesse all'uso delle tecnologie.

Art. 9 – Uso degli strumenti di IA da casa per attività scolastiche

L'Istituto è consapevole che gli studenti possono utilizzare, da casa, strumenti di IA liberamente reperibili online per attività personali o di studio. In relazione all'impiego domestico degli strumenti di IA per lo svolgimento di compiti ed elaborati scolastici da parte degli studenti, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- non inserire mai dati personali propri o altrui negli strumenti di IA, né riferimenti che consentano l'identificazione di persone reali o della scuola;
- non presentare come interamente propri elaborati prodotti in modo sostanziale dall'IA;
- dichiarare sempre l'eventuale uso dell'IA, indicando in che misura e per quali passaggi lo studente se ne è avvalso;
- mantenere il controllo critico del lavoro, verificando la correttezza delle informazioni e rielaborando i contenuti.

L'uso occulto dell'IA, quando accertato, costituisce comportamento scorretto e contrario al Regolamento di Istituto e può comportare, a seconda della gravità:

- la valutazione negativa dell'elaborato
- l'annullamento della prova
- l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 10 – Divieti specifici

È fatto divieto di:

- utilizzare strumenti di IA per trattare dati personali o informazioni sensibili;
- impiegare l'IA per attività di sorveglianza, monitoraggio o controllo del comportamento degli studenti;
- utilizzare IA per dedurre emozioni, stati d'animo o condizioni psicologiche degli studenti;
- affidare all'IA, in modo esclusivo o determinante, la valutazione degli apprendimenti;
- ricorrere all'IA per predisporre elaborati presentati come interamente originali senza dichiararne l'uso.

Art. 11 – Responsabilità, controllo e governance

Il Dirigente scolastico è responsabile dell'attuazione del presente regolamento e vigila sul suo rispetto. Il Gruppo di Lavoro per la digitalizzazione e l'IA supporta il Dirigente nella definizione dei casi d'uso, nel monitoraggio delle pratiche di utilizzo, nel supporto ai docenti e nella proposta

di eventuali aggiornamenti.

Il DPO dell'Istituto è consultato qualora si intenda valutare l'introduzione di casi d'uso che comportino trattamento di dati personali o casi d'uso che non siano a rischio nullo.

Art. 12 – Formazione e *AI literacy*

L'Istituto promuove attività di formazione rivolte al personale docente e ATA sull'uso corretto, sicuro e conforme degli strumenti di IA, con particolare attenzione agli aspetti etici, giuridici e metodologici.

Parallelamente, vengono promosse attività di *AI literacy* rivolte agli studenti, finalizzate a sviluppare competenze di uso critico dell'IA, consapevolezza dei rischi e delle opportunità, capacità di riconoscere e contrastare pratiche scorrette o ingannevoli.

Art. 13 – Revisione del regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato e integrato in relazione all'evoluzione del quadro normativo, alle indicazioni ministeriali, allo sviluppo delle piattaforme tecnologiche adottate e al grado di maturità digitale dell'Istituto. Ogni revisione sarà approvata secondo le procedure previste dal Regolamento di Istituto e adeguatamente comunicata alla comunità scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Napolitano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93)